



APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 34, 35 E 36 D.P.R. N. 396/00

La materia oggetto del presente intervento riguarda le modalità di applicazione e di interpretazione degli artt. 34, 35 e 36 del D.P.R. n. 396/00.

Gli articoli citati sono rubricati come segue: art. 34 “ LIMITI ALL’ATTRIBUZIONE DEL NOME “; l’art. 35 “ NOME “ ed infine l’art. 36 “ INDICAZIONE DEL NOME “.

E’ bene precisare che con il termine “ nome “, nelle rubriche citate, il legislatore ha inteso indicare il “ PRENOME “ di ogni individuo.

Prima di affrontare l’applicazione dei citati articoli ritengo opportuno ricordare ed evidenziare alcuni concetti giuridici collegati all’istituto del “ NOME “.

Il diritto al “ NOME “ è riconosciuto e tutelato non solo nel diritto interno (artt. 6 “ ... ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito..... non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati “; art.. 7 e art. 8 c.c.), ma anche in norme internazionali che l’Italia ha recepito attraverso la ratifica di accordi internazionali; assume grande rilevanza se riguarda i minori.

Il “ Nome “ rientra tra i Diritti della Personalità che appartengono ad ogni uomo in quanto tale; non sono creati dagli Ordinamenti ma questi li riconoscono; è un diritto primario dell’individuo quello alla identità personale. Ne deriva che gli elementi essenziali sono: l’inviolabilità, l’assolutezza, l’irrinunciabilità, l’imprescrittibilità (non si estinguono per mancato uso o mancata difesa); nessun uomo, quindi, può essere privo o privato del nome.

Il “ NOME “, ripeto, è riconosciuto incontrovertibilmente un diritto della personalità, specificatamente tutelato a livello Costituzionale (art. 2 “ la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo” e art. 22 “ nessuno può essere privato, per motivi politici del nome “) oltre che dalle norme ordinarie sopra citate; ciò comporta che una modifica coattiva del nome è consentita solo in presenza di un diritto dello stesso rango.

Vorrei, inoltre, ricordare la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell' Uomo con la quale la citata Corte ha accolto la richiesta di genitori (finlandesi) i quali lamentavano la violazione dell'art. 8 CEDU (che riguarda il rispetto della vita privata e familiare) da parte delle Autorità (finlandesi) perché si erano rifiutate di registrare l'attribuzione di un determinato nome al proprio figlio. La Corte, pur riconoscendo ad ogni singolo Stato ampia discrezionalità nell'applicazione della legge sui nomi, ha accolto il ricorso, in virtù dell'art. 8 citato, perché il nome attribuito non solo non è ridicolo o strano ma è anche diffuso nello Stato e soprattutto è usato nella cerchia familiare senza alcuna difficoltà. Quindi prevalenza della volontà genitoriale nei confronti anche della prassi e cultura in uso in uno Stato purché non derivi o sussista un oggettivo pregiudizio al minore.

Come non ricordare l'art. 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che recita “ Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.”

Ho voluto fissare e ricordare questi principi giuridici, prima di passare ad esaminare l'applicazione dei singoli articoli sopra citati, al fine di giustificare alcuni concetti che esporrò in soggetta materia.

Quanto esposto, ormai, è consolidato in dottrina e in gran parte della giurisprudenza; pertanto non possiamo non tenerne conto.

Al termine di questa premessa voglio ricordare un pronunciamento della Cassazione (Sez. Unite n. 23031 del 2.11.07), da ritenere definitivo sull'argomento, circa il valore delle circolari e precisamente : natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione che esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione e non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata. La Sentenza ribadisce, richiamando le precedenti pronunce sull'argomento, che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono né contenere disposizioni derogative di norme di legge, né essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. La Sentenza si spinge oltre: la circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio possa essere ritenuto

illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perchè conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge e non ella circolare. Il ragionamento è oltremodo condivisibile allorché i giudici indicano che ammettere nelle circolari opinioni interpretative dell'amministrazione con vincoli equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo in conflitto con la carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento.

Mentre il cognome, di regola, è determinato dal rapporto di filiazione, il prenome viene attribuito e imposto al momento dell'acquisto della capacità giuridica, ovvero all'atto della denuncia di nascita da parte del dichiarante.

E' una potestà, non un diritto potestativo, in capo a chi rappresenta il minore, quindi il prenome deve essere attribuito nell'interesse del minore in quanto è un diritto soggettivo incompressibile.

Infatti, ai sensi dell'art. 30, 1° comma del D.P.R. 396/2000 l'attribuzione del prenome è demandata al soggetto legittimato a dichiarare la nascita, ed è il frutto della scelta compiuta dai soggetti interessati al momento della formazione dell'atto di nascita.

Una volta effettuata questa scelta da parte del dichiarante, il prenome, in quanto giuridicamente spettante alla persona, sarà indicato e certificato, così come riportato nell'atto di stato civile, in modo omogeneo in tutti gli atti e le manifestazioni che riguardino l'individuo, dagli estratti e certificati dello stato civile ai certificati anagrafici, dalle liste elettorali ai documenti d'identità personale, dal codice fiscale alle registrazioni scolastiche, ecc.

Iniziamo a parlare dell'art. 34.

Fissa dei limiti all'attribuzione del nome. Tali divieti (comma 1) consistono nell'impossibilità di imporre:

1. Stesso prenome del padre vivente;
2. Stesso prenome del fratello vivente;
3. Stesso prenome di una sorella vivente;
4. Un cognome come prenome;
5. Prenomi ridicoli e/o vergognosi;
6. Cognomi che rivelino l'origine naturale, l'importanza storica e l'appartenenza a famiglie particolarmente conosciute nel caso in cui i genitori non sono conosciuti (comma 3).

Rispetto al passato non esiste più il divieto di imposizione di prenomi aventi il carattere di indicazione geografica (es. Asia, Virginia, Italia ecc.) risolvendo in tal modo l'annoso problema del nome "Asia".

Sui prime tre punti non credo che si possa dire più di tanto essendo chiaro ciò che il legislatore ha scritto, sicuramente ha voluto che nella stessa famiglia non vi fossero omonimie tali da ingenerare anche e soprattutto nei rapporti con la Pubblica amministrazione e nelle relazioni sociali situazioni poco chiare come nel caso di ricevimento di plichi postali.

Così come è chiaro il limite posto al punto 4.

Il punto 5 va letto ed applicato in modo più circostanziato nel senso che in alcuni casi ha una valenza di carattere generale (uno prenome può essere considerato ridicolo e/o vergognoso e essere contrario all'interesse del minore in qualsiasi luogo dello Stato: es. Venerdì ha le caratteristiche di nome ridicolo e/o vergognoso sia che venga attribuito in località del nord, centro o sud; tant'è che una recente sentenza della Cassazione ha confermato la rettifica operata dai Giudici ordinari) ma in altri casi un prenome che è ridicolo e/o vergognoso in un luogo può non esserlo in un altro, quindi deve essere valutata l'attribuzione del prenome caso per caso in relazione al luogo di nascita e residenza del soggetto.

Ciò vale anche per il punto 6.

Il secondo comma consente di attribuire nomi stranieri ai bambini aventi la " cittadinanza italiana " indicando che debbono essere usate le lettere dell'alfabeto italiano con estensione anche alle lettere J,K,X,Y, W e dove possibile utilizzare anche i segni diacritici.

In questo comma mi soffermerei ad analizzare un punto: " bambini aventi la cittadinanza italiana ". Se si fa un parallelo con l'art. 98 comma secondo, che usa una terminologia analoga " cittadino italiano " con quanto contenuto nella circolare del 15.5.08 n. 397 dove si spiega che con la locuzione " cittadino italiano " si intende la persona titolare della sola cittadinanza italiana, così come chiarito in molte sentenze che hanno accolto i ricorsi contro la correzione coattiva (art. 98 co. 2) del cognome attribuito al cittadino italiano nato all'estero non conforme al nostro ordinamento specificando, quindi, che tali sentenze " hanno messo in luce che il testo dell'art. 98 si riferisce ai soli casi di cittadino italiano e non menziona la diversa ipotesi di soggetti muniti di doppia cittadinanza ", per analogia, essendo lo stesso legislatore che ha scritto entrambe le norme e nello stesso testo legislativo, anche il termine " cittadinanza italiana " utilizzato nell'art. 34 comma 2 deve essere interpretato con riferimento ai soli bambini titolari della cittadinanza italiana e non anche titolari di altre cittadinanze.

Ne deriva che un nato all'estero titolare di più cittadinanze qualora al bambino sia attribuito un prenome nel rispetto della legge di cui è cittadino, proprio per i principi citati precedentemente, non può avere coattivamente né in via amministrativa, né in via giudiziaria cambiato il prenome (mi riferisco generalmente al prenome ANDREA attribuito ad una bambina all'estero, soprattutto se vive ancora all'estero o quando avendo già alcuni anni di vita tale nome configurati, in se stessa e nella società, la sua identità).

Ma dirò di più, che in virtù dei principi derivanti della sentenza della Corte Europea C- 353/06 (Grunkin) anche ai cittadini aventi solo la cittadinanza italiana, qualora nascano in uno Stato europeo dove il nome ANDREA è attribuito a soggetti femminili non possa avere cambiato il prenome in Italia coattivamente. La sentenza citata ha sancito il principio della prevalenza, ancora una volta, della volontà dei genitori, nel rispetto della legge locale, rispetto alle norme dello Stato di appartenenza qualora l'applicazione di queste ultime si presentano contrarie a principi comunitari, quali quello della libera circolazione e soggiorno negli Stati della comunità, provocando possibili difficoltà nella identificazione della persona quando si trasferisce da uno Stato ad un altro.

Il comma 3 non presenta particolarità nella sua applicazione, quindi è sufficiente seguire il senso letterale delle parole.

Il comma 4 indica all'USC la procedura in caso di violazioni dei commi 1 e 2. In questo caso ogni USC deve ponderare, alla luce di quanto esposto sopra e dei principi generali, anche in relazione alle norme internazionali, la sussistenza di dette violazioni.

Articolo 35

L'articolo prevede due fattispecie:

- Il nome deve corrispondere al sesso;
- il nome può essere composta da uno o più elementi onomastici, anche separati, non superiori tre.

E' opportuno evidenziare che, nelle disposizioni contenute nell'articolo citato, il legislatore non ha previsto alcuna procedura cui l'USC deve attenersi in caso di violazione della norma come invece è previsto nell'articolo precedente, neanche un rimando.

Soltanto la circolare n. 2/2001 dispone l'applicazione analogica dell'art. 34 anche nei casi previsti dall'art. 35 (nome non corrispondente al sesso, imposizione del nome con più di tre elementi) per cui, se il dichiarante persiste nella sua determinazione di attribuire un nome in violazione dei divieti previsti, l'Ufficiale di Stato Civile non potrà opporsi e dovrà comunque formare l'atto di nascita, effettuando poi segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Il nome deve corrispondere al sesso:

a prima vista tale precisazione – che non esisteva nel vecchio Ordinamento – appare come lo strumento atto ad evitare l'imposizione di nomi tradizionalmente maschili a soggetti femminili o viceversa.

L'identità tra nome e sesso deve essere inequivocabilmente fatta valere quando di un nome maschile vi sia una corrispondenza al femminile. Così, ad esempio, il divieto di cui all'art. 35 deve operare

quando ad un bambino di sesso femminile si volesse attribuire il prenome Giovanni essendovi, invece, una corrispondenza al femminile come Giovanna.

Il caso più discusso, sia in sede dottrinale, giurisprudenziale (vedi decreto del Tribunale di Catanzaro del 14.04.2009) ed anche in sede Ministeriale (in un quesito del 20 maggio 2004, si è così espresso: “pur trattandosi di nome maschile, considerata la sua attribuzione a persone di sesso femminile da parte di altri Paesi, anche europei e considerata la notevole circolazione dei cittadini in tale contesto internazionale, si ritiene che lo stesso possa essere attribuito anche nel nostro Paese a persone di sesso femminile”. Lo stesso Ministero, in altro quesito successivo, si è espresso al riguardo in modo diverso specificando che, “rimanendo tutt’ora in vigore la norma che prevede il divieto di imposizione di prenomi che possono trarre in equivoco sul sesso del neonato, in tali casi, si rende comunque necessaria l’attuazione della disposizione di cui al comma 4 dell’art. 34 del D.P.R. 396/2000, relativa alla formazione dell’atto e contestuale comunicazione al Procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione”; nonché la circolare n. 27 del 1.6.07 sulla interpretazione degli artt. 34 e 35).

A dimostrazione, già nel 2007 con la circolare citata, della non pacifica interpretazione delle norme citate è emblematico un passaggio “ ... in tutti quei casi in cui l’Ufficiale dello Stato Civile RITIENE esservi stata violazione “, lascia all’USC la valutazione.

Prima di spendere alcune parole sull’attribuzione del prenome “ ANDREA “ vorrei ricordare che per alcuni prenomi è difficile la collocazione al maschile o femminile i cosiddetti nomi neutri: Loris, Celeste, Elia, Mattia.

La maggior parte di coloro che affermano che il prenome Andrea debba essere attribuito solo al maschile partono dall’analisi etimologica di Andrea; esso deriva dal greco e ha un doppio significato: aner dros “ uomo coraggioso “ oppure andreia “ forza “ , “ coraggio “. Ma il coraggio non è prettamente maschile, è anche femminile.

Ciò dimostra come la tesi fondata sull’etimologia del termine non è sufficiente e definitiva nel sostenere che Andrea debba essere attribuito solo a soggetti di sesso maschile.

Credo, invece, che non si possa prescindere dal principio che “ la norma “ deve avere una lettura e una applicazione dinamica nel tempo in parallelo con la evoluzione della società nella quale esplica i suoi effetti (ne sono prova i mutamenti giurisprudenziali delle Supreme Corti).

Ciò che era in passato non è più oggi; il prenome Andrea non determina più, o perlomeno sempre in maniera minore, confusione nella identificazione del soggetto (maschio o femmina); anche le

persone cui sono attribuiti i c.d. nomi neutri (Elia, Celeste ecc), da un documento, non si evidenzia il sesso di appartenenza e quindi, anch'esso, potrebbero ingenerare confusione nella identificazione del soggetto ma non per questo si pone il problema della loro attribuzione a soggetti di sesso maschile o femminile.

L'assenza di confusione nella identificazione del soggetto il cui prenome è Andrea, ormai, oggettivamente è superata dal fatto che in Italia il prenome ANDREA è diffuso sia al maschile che al femminile in conseguenza sia dalla piena integrazione europea ma anche da una sempre più stabile dimora in Italia di soggetti provenienti da Paesi in cui il prenome Andrea è attribuito a soggetti di sesso femminile.

Ne consegue che l'attribuzione del prenome Andrea a soggetti femminili non determina più una situazione tale da porre la persona in una situazione di vergogna o ridicola.

Su questo punto concludo dicendo agli Ufficiali di Stato Civile: ognuno valuti combinando gli attuali principi giuridici sopra citati (sentenze della Corte europea, la circolare 397/08 ecc.) e la situazione di fatto, che si sta verificando in Italia, testé esposta se effettivamente sussistono gli elementi per richiedere una azione di rettificazione.

L'altra fattispecie prevista nell'art. 35 riguarda la possibilità di attribuire il prenome con uno o più elementi onomastici, anche separati, ma non superiori tre.

In questo caso non viene riconosciuta alcuna rilevanza giuridica ai segni di interpunzione che, nel passato, una non felice circolare del 1988 del Ministero di Grazia e Giustizia – allora competente in materia di Stato Civile – reputava invece come essenziali per meglio comprendere la volontà del dichiarante.

In pratica, negli atti di nascita redatti dal 30 marzo 2001 viene imposto unicamente il prenome e non più i prenomi, come avveniva nel passato con i nomi aggiuntivi: i segni di interpunzione non vanno più rappresentati e, qualora indicati, non producono alcun effetto.

Tutti gli elementi del prenome devono essere riportati negli estratti e nei certificati. Questa disposizione non può essere applicata retroattivamente in quanto non è possibile intervenire su situazioni identificative cristallizzate nel tempo, vigendo il principio della immutabilità e della indisponibilità del nome. Tuttavia questo principio è mitigato dall'altrettanto importante principio che la persona ha diritto alla propria esatta identità, per cui anche gli atti di stato civile possono essere oggetto di correzione o rettificazione nell'ipotesi in cui non siano conformi al vero.

Se l'atto di nascita è formato all'estero, nel caso siano attribuiti oltre tre elementi onomastici, potrebbe l'USC segnalare la presunta violazione al Procuratore della Repubblica perché eventualmente promuova l'azione di rettificazione. Ritengo, se il cittadino possiede anche altre cittadinanze, se la sua vita si svolge prevalentemente all'estero (iscrizione AIRE), segnalarlo nella nota da inviare al Procuratore della Repubblica proprio in virtù dei principi sopra citati proprio perché il prenome rientra nei diritti della personalità.

Infine esaminiamo l'art. 36.

Una forma particolare di "correzione"- anche se questo non è il termine corretto - è quella prevista nell'attuale regolamento, dall'art. 36.

Nel previgente ordinamento non esisteva alcuna disposizione simile e non poche erano le discordanze, in relazione al nome, determinatesi per alcune persone tra le risultanze dell'atto di nascita contenente due, tre o più nomi e quello invece in uso per le medesime persone nei rapporti sociali e con diversi uffici della pubblica amministrazione. Unica strada percorribile era l'azione di rettificazione, in forza dell'art. 454 del C.C. ora abrogato.

Attualmente, lo stesso Regolamento dello Stato civile, risolve l'annoso problema relativo all'esatta indicazione dei nomi da riportare sui certificati e sui documenti, lasciando la scelta all'interessato, in conformità alla sua volontà o all'uso fattone.

Il cittadino potrà manifestare questa preferenza, una sola volta, all'Ufficiale dello Stato Civile esercitando pertanto il suo diritto ad essere riconosciuto ed identificato, tanto dall'Ordinamento giuridico quanto nella sua vita relazionale, con quell'attributo fondamentale, il nome, che, primo fra tutti, esprime la propria identità e personalità.

Nel caso di minore l'istanza deve essere prodotta da chi esercita la potestà .

La norma, pertanto, assorbe sia l'ipotesi dei nomi composti, sia quella in cui siano stati attribuiti più nomi e va applicata solo nei confronti di chi, prima dell'entrata in vigore del dpr 396/2000, ha avuto attribuiti più elementi onomastici e, soprattutto, solo se la parte interessata lo richieda, non è possibile che l'USC proceda d'Ufficio.

La circolare Miacel n. 2/2001, chiarisce che non è ammessa alterazione dell'ordine dei vari elementi, che rimane possibile unicamente con la normale procedura di cambiamento del nome per cui, al momento della scelta, il dichiarante potrà *richiedere l'indicazione del solo primo nome, ovvero del primo seguito dal secondo, o, infine, del primo seguito dal secondo e dal terzo.*"

Così in base alla volontà (diritto esclusivo) il soggetto che abbia avuto, nel proprio atto di nascita l'iscrizione dei prenomi "Maria Assunta Concetta" potrebbe scegliere una delle seguenti soluzioni:

1. Maria
2. Maria Assunta
3. Maria Assunta Concetta

Tuttavia lo stesso Ministero, sempre nella Circolare Miacel 2/2001, dopo aver affermato tale principio restrittivo, afferma anche che *“E' fatta salva l'ipotesi che di un certo nome si sia fatto un uso costante e ininterrotto, da dimostrare documentalmente.*

Tale ultima precisazione sembra voler costituire una sorta di “valvola di sicurezza”.

La dimostrazione documentale dell'uso fatto del nome potrebbe avvenire anche sotto la forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 445/2000) che, a solo titolo di esempio, potrebbe avere il seguente contenuto:

“dichiaro di essere conosciuto nel paese di ove risiedo da 20 anni con il prenome di”.

Infatti se deve prevalere la volontà del dichiarante come potremmo non accogliere la richiesta, effettuata, ai sensi dell'art. 36, dal soggetto che, ancora nell'ipotesi sopra considerata volesse scegliere una delle seguenti soluzioni:

Assunta

Concetta

Maria Concetta

Assunta Concetta.

La dichiarazione prevista dall'art. 36 del D.P.R. 336/2000 può essere presentata sia direttamente all'Ufficiale di Stato Civile del luogo di nascita, sia tramite servizio postale. In quest'ultimo caso l'autenticazione della firma non è necessaria quando la dichiarazione sia accompagnata da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Qualora tale dichiarazione sia presentata all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza dell'interessato, la stessa sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita per gli adempimenti di competenza.

Operativamente l'Ufficiale dello Stato Civile, ricevuta la dichiarazione e verificatane la correttezza formale, esegue sull'atto di nascita l'annotazione prevista dalla formula n. 164 bis.

CHIANCIANO 13/16 OTTOBRE OTTOBRE 2009

DR. Luciano PIGNATELLI